# Statuto dell'associazione
# MAROSTICA PARTECIPA

## Titolo I - Costituzione e finalità

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione culturale e politica non riconosciuta denominata "Marostica Partecipa". Marostica Partecipa è una Associazione privata che svolge funzioni di interesse pubblico, senza scopo di lucro, costituita da persone che accettano le norme stabilite dal presente Statuto.
La sede legale è a Marostica (VI) in …….., n. , …….. . Essa potrà essere trasferita su decisione del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice senza che ciò implichi una modifica statutaria.

Art. 2 – Finalità

I valori che ispirano l'azione dell'Associazione sono quelli di libertà, giustizia sociale, eguaglianza e solidarietà, così come intesi, dispiegati e tutelati nella Costituzione italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
L'Associazione ha come finalità quella di favorire l'impegno sociale e politico-amministrativo, la conoscenza dei temi di interesse comunale e dell'area pedemontana, il dibattito culturale e la partecipazione civile e politica dei Cittadini di Marostica, attraverso la promozione e l'elaborazione di una proposta politica e amministrativa innovativa.
L'Associazione sostiene e promuove azioni, studi e attività atte a favorire il dialogo tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale di Marostica, e più in generale la Pubblica Amministrazione. Sostiene ed incoraggia, attraverso proprie proposte ed elaborazioni, i processi sociali e politici finalizzati all'affermazione di una comunità plurale, aperta e laica, in cui ogni cittadino abbia gli strumenti educativi e le tutele sociali necessarie per cogliere i vantaggi di una società complessa come quella attuale e per sapersi confrontare in un contesto regionale, nazionale ed internazionale dinamico e competitivo. L'Associazione, infine, mira, anche attraverso analisi e studi, ad offrire strumenti ed occasioni di confronto in merito alle sfide globali più importanti ed alle azioni possibili a livello locale.

Art. 3 – Iniziative

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo: promuovere incontri, dibattiti, seminari, convegni; organizzare corsi di formazione su tematiche amministrative; svolgere iniziative di approfondimento e proposta culturale; pubblicare notiziari riguardanti le attività associative; creare ed utilizzare siti Internet, reti sociali o strumenti multimediali affini.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 – Soci

L'Associazione si compone di soci fondatori e soci ordinari.
I soci partecipano in modo continuativo e permanente alle attività dell'Associazione.

Art. 6 – Ammissione

L’ammissione di nuovi soci è ratificata con una maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile del Consiglio.

Art. 7 – Recesso e decadenza

La qualità di socio si perde: per recesso, con effetto dall’anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; per esclusione, quando esistano gravi ragioni, su decisione presa dai 2/3 dal Consiglio Direttivo senza formalità di procedura, con il rispetto del contraddittorio; per mancato pagamento della quota associativa. Il socio recedente o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo. La delibera di esclusione non è appellabile e ha effetto a partire dal giorno della notifica da parte del Consiglio Direttivo.

## Titolo II - Organi

Art. 8 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente.

Art. 9 – Composizione dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 10 – Adunanze dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario e, comunque, almeno una volta all’anno a seguito della convocazione con ogni mezzo idoneo allo scopo.

Art. 11 – Deliberazioni dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi più uno (2/3 + 1) dei presenti.

Art. 12 – Poteri ordinari dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea: approva il bilancio preventivo e consuntivo; approva il piano annuale delle attività proposto dal Consiglio Direttivo; determina la quota sociale annuale e nomina il Consiglio direttivo.

Art. 13 – Poteri straordinari dell’Assemblea dei Soci

Eventuali atti patrimoniali o modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea Straordinaria.

Art. 14 – Composizione del Consiglio Direttivo

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea, composto da un numero di 7 componenti, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

Art. 15 – Modalità di elezione del Consiglio Direttivo

L’assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo sarà indetta con 30 giorni di anticipo dal Presidente e comunque non oltre 1 mese prima della scadenza del mandato. Le candidature devono essere presentate in sede entro 7 giorni prima dell’Assemblea. Ogni socio potrà esprimere un numero di preferenze pari al massimo ai 2/3 dei componenti da eleggere.

Saranno eletti i candidati che hanno ottenuto voti fino al completamento del Consiglio Direttivo

Art. 16 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere; gestire l'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea; approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; ratificare, su proposta del Presidente, l'ammissione di nuovi soci; predisporre per l'Assemblea l'elaborazione del bilancio consuntivo e preventivo; pianificare l'attività annuale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 17 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce ogni volta che è necessario e almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente o della maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso, anche tramite SMS, e-mail o facebook, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, fatto pervenire o comunicato a tutti i membri del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Le deliberazioni del Consiglio vengono raccolte nel Libro Verbali, firmato dal Presidente.

Art. 18 – Sostituzione di un Consigliere

Se durante il suo mandato un componente del Consiglio viene cessare dalle sue funzioni per qualsiasi causa, l'Assemblea dovrà provvedere alla sua sostituzione, su proposta del Presidente. L'eletto resta in carica fino alla decadenza dell'organo sociale.

Art. 19 – Decadenza del Consiglio Direttivo

Se per qualsiasi motivo viene meno il numero minimo dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Art. 20 – Presidente dell'Associazione

L'Associazione è legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo, eletto dallo stesso in seno ai suoi membri. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione dei Bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente dell'Assemblea. Il Presidente ha il compito di: coordinare l'attività ordinaria dell'Associazione; redigere, anche attraverso un Consigliere nominato, i verbali degli organi sociali; presentare ad inizio anno il piano delle attività e al termine dell'anno un bilancio delle attività svolte. Il Vice Presidente, ove presente/i, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 21 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone il bilancio.

Art. 22 – Durata degli organi sociali

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni.

## Titolo III - Atti amministrativi

Art. 23 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: fondo sociale; contributi versati dai soci sostenitori; erogazioni liberali; somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate; ogni altro bene immobile e mobile acquisito dall'Associazione e risultante dal libro degli inventari.

Art. 24 – Bilancio
L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, e il Bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

## Titolo IV - Scioglimento

Art. 25 – Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato su proposta del Consiglio Direttivo, in apposita Assemblea straordinaria, dalla maggioranza dei 2/3 + 1 dei presenti.

Art. 26 – Liquidatore

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore scelto tra i soci oppure tra persone esterne all'Associazione. Tale liquidatore, cui potrà essere affiancata una persona di competenza notoria, associata o no, avrà tutti i poteri per realizzare l'attivo e regolare il passivo dell'Associazione.

Art. 27 – Devoluzione dell'attivo

L'attivo netto sussistente sarà devoluto dall'Assemblea ad uno o più Enti che perseguono uno scopo e sono animati da uno spirito analogo a quello dell'Associazione disciolta. In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell'Associazione disciolta.

## Titolo V - Disposizioni finali
Art. 28 – Norme applicabili

Per quanto non previsto esplicitamente in questo Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.